

Provincia di Biella

Nuova concessione d'acqua pubblica per uso Produzione Beni e Servizi e Civile, con rinnovo anticipato e varianti di altre derivazioni dal bacino dei torrenti Sessera e Ponzone, nei Comuni di Trivero, Portula e Pray e riunificazione in unica utenza, assentita in capo alla ditta Vitale Barberis Canonico SpA con D.D n° 916 del 18.08.2016. PRATICHE PROVINCIALI n° 134 - 152 - PRAY4.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 916 del 18.08.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

Di dare atto che le concessioni tutte accordate con DGR 30.01.1995 n° 30-42722, con DD 17.05.2004 n° 2302, con DD 10.07.2006 n° 2569 e con DD 18.03.2011 n° 651, secondo i disposti sia dell'art. 3 della LR 29.11.1996 n° 88, che dell'art. 30 comma 2 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, debbono intendersi formalmente scadute al 30.05.2014, ovvero alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato con varianti avanzata dalla società Vitale Barberis Canonico SpA.

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.05.2016 dal Ing. Fabrizio RAMELLA, in qualità di Procuratore ad Negotia della società Vitale Barberis Canonico SpA, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica oggetto del presente provvedimento, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1, 22, 30 comma 2 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della LR 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società Vitale Barberis Canonico SpA (codice fiscale 01225120029), con sede in Trivero via Diagonale n° 296, il rinnovo anticipato di precedenti concessioni assentite con precedenti DGR 30 gennaio 1995 n° 30-42722, DD 17.05.2004 n° 2.302, DD 10.07.2006 n° 2.569 e con DD 18.03.2011 n° 651, con rilascio di nuova e sola concessione, per continuare a derivare dal bacino tributario dei torrenti Sessera e Ponzone, nei Comuni di Trivero, Portula e Pray (BI), una portata massima istantanea e complessiva di l/s 36,06 ed un volume massimo annuo e complessivo di metri cubi 350.801,76, cui corrisponde una portata media annua e complessiva di l/s 11,115 d'acqua pubblica da utilizzare per produzione di beni e servizi ed in misura non apprezzabile civile, (omissis).

Di accordare il rinnovo anticipato delle precedenti derivazioni, previa osservanza di quanto disposto dall'art.24 comma 1 lettera a) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per un periodo di anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 30.05.2014, data di scadenza anticipata delle concessioni oggetto dei precedenti DGR 30.01.1995 n° 30-42722, DD 17.05.2004 n° 2.302, DD 10.07.2006 n° 2569 e DD 18.03.2011 n° 651, nonché il rilascio di nuovi prelievi idrici decorrenti dalla data del presente provvedimento e fino al 29.05.2029, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Di procedere contestualmente all'adozione del presente provvedimento alla modifica e/o omogeneizzazione delle derivazioni d'acqua praticabili dalla Vitale Barberis Canonico Spa per effetto del rinnovo anticipato delle precedenti concessioni, oltre che delle nuove captazioni assentite ex novo in concessione al punto 2 del presente dispositivo, mediante classificazione di tutte le captazioni in unica utenza idrica secondo i disposti dell'art. 7 comma 3 del DPGR 29 luglio 2003 n°

10/R, cui far osservare una sola scadenza ed il pagamento di un unico canone demaniale quantificato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie assentite in concessione.

Di stabilire che l'importo del nuovo canone demaniale dovuto per effetto della riunione di utenza idrica disposta al punto 5 del presente dispositivo, sarà corrisposto in forma unica e nella misura complessiva che verrà quantificata dalla competente struttura regionale sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del disciplinare sottoscritto in data 13.05.2016, con decorrenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DPGR 6 dicembre 2004 n° 15/R, dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, trattandosi di variazione in diminuzione. (omissis).

Il Dirigente

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.682 di Rep. del 13 maggio 2016

ART. – 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Trivero, Portula e Pray Biellese, entro i cui territori ricadono le rispettive fonti di captazione dell'acqua. Il Concessionario, successivamente al rilascio della concessione dovrà porre in atto tutte le operazioni necessarie ad effettuare accurate ed approfondite prove di pozzo atte a confermare o definire la corretta portata di esercizio specificatamente riferita ai pozzi **P1, P2, P3, P7 e P8**, mediante l'esecuzione di prove di pozzo a portata variabile, con almeno 3 gradini di portata, sulla base della quale determinare l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico e l'abbassamento specifico. I risultati delle prove di cui sopra dovranno essere valutati anche ai fini dell'individuazione della corretta ripartizione dei prelievi d'acqua sotterranea tra i diversi manufatti di estrazione d'acqua sotterranea in dotazione e procedere, conseguentemente, alla conferma od alla modifica delle singole portate di estrazione indicate ed assegnate in concessione. Il termine entro cui dovranno essere effettuate le suddette prove e fornire all'Autorità concedente specifica Relazione Finale contenente le considerazioni idrogeologiche sui risultati ottenuti dalle prove di pozzo, viene stabilito in mesi 18, successivi e continui, decorrenti dalla data della formale comunicazione di rilascio della concessione. (omissis) L'emungimento d'acqua sotterranea dai pozzi non dovrà, in ogni caso, interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda sotterranea. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 oltre a future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata, a norma dell'art 1 della LR 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa LR A norma dell'art. 3 comma 2 della citata LR, il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione della targa di identificazione, che

deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. (omissis)

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN